



Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "**IL MANIPOLO DELLA MUSICA**", una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Savona, Piazza Santa Cecilia 4/10. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione, senza che ciò comporti una modifica statutaria.

Art. 3

L'Associazione **IL MANIPOLO DELLA MUSICA** persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- divenire punto di riferimento cittadino per attività di carattere artistico, musicale e letterario anche per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 4

L'Associazione **IL MANIPOLO DELLA MUSICA**, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà compiere le attività di qualsiasi natura, nel rispetto della legge, ritenute opportune dal Consiglio Direttivo, provvedendo con risorse derivanti da propri mezzi e dalla raccolta di fondi e contributi erogati da terzi; in particolare, intende promuovere varie attività:

- *attività culturali*: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, guide all'ascolto, concerti, lezioni- concerto, proiezioni di films e documenti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- *attività di formazione*: corsi di aggiornamento teorico/pratici per professionisti della musica, educatori o aspiranti tali, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento per affinare la tecnica e l'interpretazione, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- *attività editoriale*: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5

IL MANIPOLO DELLA MUSICA è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Vi sono quattro categorie di soci:

- *soci fondatori*: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale
- *soci ordinari*: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- *soci onorari*: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Tale qualifica ha carattere permanente e non prevede il versamento di quote annuali;
- *soci sostenitori*: persone, enti o istituzioni che aderiscono all'Associazione versando un contributo più elevato rispetto alla quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo, che delibera su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31/12 di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 8

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7) o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- *beni, immobili e mobili;*
- *eventuali fondi di riserva, costituiti con eccedenze di bilancio;*
- *contributi;*
- *donazioni e lasciti;*
- *rimborsi;*
- *attività marginali di carattere commerciale e produttivo;*
- *ogni altro tipo di entrate.*

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Consiglio direttivo;*
- *il Presidente;*

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 12

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione purché nella provincia di Savona.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- *elegge il Consiglio direttivo;*
- *approva il bilancio preventivi e consuntivo;*
- *approva il regolamento interno;*
- *ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo.*

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art. 14

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre membri eletti tra i soci dell'Assemblea e, per la prima volta, in sede di atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo de **IL MANIPOLO DELLA MUSICA**. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono valide quando v'interviene la maggioranza dei consiglieri. Esse possono svolgersi anche con i consiglieri dislocati in più luoghi, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità o a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità similari salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Tutte le controversie eventuali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea i quali giudicheranno ex bono aequo e senza formalità di procedura.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.